

# RUE

## *Regolamento Urbanistico Edilizio* **NORME DI ATTUAZIONE REGOLAMENTARI**

Adottato il 15 aprile 1999 con Delibera del Consiglio Comunale n. 44  
Controdedotto il 24 luglio 2000 con Delibera del Consiglio Comunale n. 88  
Approvato il 26 febbraio 2001 con Delibera della Giunta Provinciale n. 48

AGGIORNAMENTO 2013

*LEGENDA*

Testo oggetto di Variante

# RUE – PROPOSTA DI MODIFICA

## 17.1.3.1 Quantità alloggi di riferimento (QUAR)

La quantità alloggi di riferimento QUAR è determinata come segue:

- nei Grandi Condomini "a", nelle Palazzine "p", nelle Villette "v" e nelle Case Singole "s" corrisponde al valore più elevato tra:
  - il numero di unità immobiliari esistenti con destinazione residenziale;
  - il numero di posti auto pertinenziali risultanti dalla somma tra quelli esistenti e quelli ricavabili nel lotto;
- nelle Tipologie Produttive o Commerciali, "cap", corrisponde come massimo al numero delle unità immobiliari esistenti e come minimo ad uno;
- nelle Palazzine per Uffici, "pd", corrisponde ad uno;
- negli edifici che affacciano sugli assi commerciali non è consentito il cambio d'uso verso la funzione residenziale.

In caso di procedimento giudiziario in merito a cause quali fallimento, pignoramento o divorzio è sempre ammesso il frazionamento di unità immobiliari a patto che siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- la proprietà dell'unità immobiliare deve essere persona fisica;
- l'unità immobiliare deve costituire prima casa.